

COMUNE DI CASELLA

PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del Registro seduta del 21.11.2006

OGGETTO: Approvazione convenzione con la Provincia di Genova per la manutenzione ordinaria delle strade comunali SCC N. 11 di Carpeneta e SCC N. 13 di Montemaggio.

L'anno duemilasei addi ventuno del mese di novembre alle ore 21.00 ,in Sessione straordinaria di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo	PRESIDENTE	P
SORDINI Mara		P
SOBRERO Maria Paola		P
BAGNASCO Daniela		A
CARANCI Filippo Pinuccio		A
GUDERZO Ivan Daniele		P
MAZZARELLO Aldo		A
LORENZI Isidoro		P
MANGRONI Paolo		P
LAZZARI Valeria		P
TORRE Paola		P
BORIS Roberta		P
BANCHERO Gian Paolo		P
TEDESCO Vincenzo		A
ROBERTAZZO Leonardo		A
SETTI Sergio		P
CAMBONI Michele		P

Totale presenti 12

Totale assenti 5

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente Dott. Marco A. BAFFETTI ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 3 dell'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco e dell'Assessore ai Lavori Pubblici;

Vista la nota n. 105454 del 12 ottobre 2006 pervenuta dalla Provincia di Genova in cui si allega bozza della convenzione aggiornata da stipularsi con l'Amministrazione Provinciale per la manutenzione ordinaria delle strade comunali sottoindicate:

1. strada comunale convenzionata n. 11 di Carpeneta
2. strada comunale convenzionata n. 13 di Casettana-Montemaggio;

richiamati i precedenti provvedimenti con cui si approvavano le convenzioni aventi lo stesso oggetto;

Sentito il Consigliere Setti che nota come la convenzione preveda meno interventi di quelle precedenti. Fa presente, inoltre, che anche le strade comunali, tolte le più importanti, sono poco pulite;

Sentito il Consigliere Banchemo che chiede che la Provincia di Genova si accoli una parte della spesa del tratto di strada comunale – Via Mandelli ed oltre - recentemente passate al Comune motivando che la Provincia non ha più l'accesso con la Strada Provinciale di Vaccarezza;

Sentito il Sindaco che fa presente come l'Amministrazione comunale non possa fare di più. Il numero degli operai è quello che è e le risorse finanziarie limitate. Si sta valutando la possibilità di acquistare o noleggiare una spazzatrice, ma il costo è elevato. Si cercherà di fare tutto quello che è possibile;

Ritenuto pertanto di approvare il testo della convenzione proposta dall'Ente Provincia, così come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U.O.EE.LL./2000 E SUCCESSIVE M. ED I.;

Viste le leggi vigenti in merito;

Visti i competenti pareri favorevoli allegati al presente atto;

Con voto unanime favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

DELIBERA

1. di approvare il testo di convenzione proposto dall'Ente Provincia di Genova nella stesura di cui all'allegato al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare mandato al Sindaco per la stipula e la sottoscrizione della predetta convenzione;
3. di dare mandato ai responsabili dei Settori Finanziario e Tecnico per ogni successiva incombenza derivante dal presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Carlo Selvini

CONVENZIONE
TRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA E IL COMUNE DI CASELLA
Per l'assunzione in manutenzione provinciale delle strade comunali sotto indicate:

1. Strada comunale convenzionata n. 11 di CARPENETA
2. Strada comunale convenzionata n. 13 di CASETTANA-MONTEMAGGIO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in
una delle sale ove hanno sede gli uffici dell'Area 12 – Viabilità' e Demanio Stradale – della
Provincia di Genova:

- L'Amministrazione Provinciale di Genova, in persona del Dott. Ing. Pietro Bellina – Direttore dell'Area 12 - Viabilità' e Demanio Stradale – a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. _____ prot. _____ del _____, d'ora innanzi indicata come PROVINCIA;
- e il Comune di _____, in persona del _____, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ prot. _____ del _____, d'ora innanzi indicato come COMUNE,

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in cui si prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli Enti Locali per l'esercizio e il coordinamento di funzioni e servizi di interesse comune;

Vista la deliberazione _____ con la quale il Consiglio Provinciale ha autorizzato la sottoscrizione della presente Convenzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;

convengono e stabiliscono quanto segue:

ART. 1

Le premesse, che si confermano, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

La Provincia di Genova s'impegna ad eseguire la manutenzione delle strade comunali in premesse indicate nei limiti e secondo le condizioni e le modalità di cui ai successivi articoli.

ART. 3

La Provincia, nell'ambito dei finanziamenti annuali assegnati all'Area 12 – Viabilità e Demanio Stradale, provvederà esclusivamente all'attività invernale (sgombero neve e spargimento sale) e al taglio dell'erba stagionale.

Sono pertanto esclusi: le riparazioni di carattere straordinario delle opere d'arte, i lavori di sistemazione di frane, scoli di acque, ecc.; le riparazioni della massicciata con impiego di elevati quantitativi di materiali litoidi e così pure la formazione, trasformazione e manutenzione della pavimentazione; la costruzione di marciapiedi e di opere accessorie non indispensabili, sempre a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Provinciale.

Per le opere straordinarie di cui al comma precedente e per eventuali attività di emergenza (es. sgombero frane e attività connesse) e per quelle che comportano oneri rilevanti, qualora l'Amministrazione Provinciale intendesse intervenire, dovranno essere stipulati preventivi accordi con il Comune interessato, onde precisare e stabilire i limiti di tale intervento e, al di fuori di detti accordi, da adottarsi di volta in volta, nessuna altra spesa potrà essere assunta dall'Amministrazione Provinciale e, comunque, posta a carico della stessa.

ART. 4

La Provincia è del tutto libera nella scelta dei criteri di intervento nell'ambito dell'attività sulle strade oggetto della presente convenzione.

Per le opere straordinarie di cui all'art. 3 la Provincia si riserva, caso per caso, l'assunzione diretta della progettazione e della direzione dei lavori, con l'impiego della propria attrezzatura tecnica, alle condizioni che verranno stabilite mediante separati accordi da stipularsi con il Comune proprietario. La partecipazione della Provincia all'esecuzione di dette opere dovrà essere di volta in volta approvata con apposito provvedimento della Giunta Provinciale.

Qualora venga individuata l'applicazione della modalità di intervento in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 21\12\1999, n. 554, sarà facoltà della Giunta Provinciale determinare gli oneri figurativi a carico del Comune interessato, ai sensi del vigente Regolamento per la gestione e impiego del parco macchine e macchinari di proprietà dell'Amministrazione Provinciale (artt. 5 e 7).

ART. 5

Il Comune garantisce la piena proprietà e disponibilità del suolo stradale e delle sue pertinenze e si impegna a manlevare la Provincia da qualsiasi pretesa da parte di terzi in dipendenza degli obblighi dalla stessa assunti con la presente Convenzione e della esecuzione dei lavori manutentivi e delle prestazioni quivi contemplate.

Ove non esistessero cippi di confine, il Comune si impegna a fornirli e ad apporli a sue spese salvo controllo della Provincia, qualora i proprietari ne facciano richiesta per la delimitazione della loro proprietà confinante con la strada.

ART. 6

Il Comune si impegna al versamento a favore dell'Amministrazione Provinciale, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, della somma di euro 258,00 (duecentocinquantesette/00) quale contributo obbligatorio per l'accesso al regime convenzionato delle strade comunali in premesse indicate e a titolo di rimborso forfetario di spese generali (vi comprese le eventuali spese di registrazione della convenzione stessa), gli oneri d'ufficio per la contabilizzazione e rendicontazione e quant'altro eventualmente occorrente), in difetto del quale

l'Amministrazione Provinciale non darà inizio all'attività di manutenzione ordinaria delle strade convenzionate, riservandosi altresì di dichiarare risolta la convenzione.

ART. 7

La spesa occorrente per le opere di ordinaria manutenzione sarà assunta in ragione del 25 % a carico dell'Amministrazione Provinciale e per il restante 75 % a carico del Comune.

Qualora la strada attraversi il territorio di più Comuni, la spesa verrà ripartita fra i Comuni proprietari in proporzione al grado di interesse di ciascun Comune, calcolato con procedimento di massima in base alle singole percorrenze, prescindendo dagli estimi fondiari e dalla densità delle popolazioni e verrà stabilito dai Servizi Tecnici e Lavori Pubblici della Provincia nella misura che riterrà equa e che ciascun Comune si obbliga a riconoscere ed accettare.

ART. 8

Gli oneri figurativi concernenti gli interventi di manutenzione di tipo routinario effettuati dall'Amministrazione Provinciale in gestione diretta (con impiego di personale dipendente e mezzi di proprietà) saranno addebitati al Comune nella misura indicata nell'art.7, comma 2, Allegato A del "Regolamento per la gestione e l'impiego del parco macchine e macchinari di proprietà della Provincia di Genova nonché del personale addetto" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.17/prot.n.45028 del 27/04/2005.

ART. 9

Il Comune si impegna a stanziare, nel proprio bilancio annuale, sia il contributo d'ingresso di cui al precedente art. 6 sia la quota di spesa a suo carico riguardante la manutenzione ordinaria delle strade oggetto della presente convenzione, di cui al precedente art.7.

Entro il 31 luglio di ogni anno il Comune dovrà corrispondere all'Amministrazione Provinciale, a titolo di acconto, la metà della somma risultata a suo carico per la manutenzione di cui trattasi nell'anno precedente.

La differenza a saldo dovrà essere corrisposta a presentazione della nota di riparto della spesa entro 60 giorni dal ricevimento della nota stessa. In difetto, sarà sospesa, senza osservanza di alcuna particolare formalità, la manutenzione in atto da parte dei servizi Tecnici Provinciali, decadendo ad ogni effetto la relativa convenzione.

ART. 10

La proprietà della strada in manutenzione provinciale oggetto della presente convenzione non cessa di appartenere ad ogni effetto al Comune, restando la Provincia investita unicamente della temporanea gestione della strada stessa nei limiti di cui all'art. 3.

Resta pertanto al Comune la conseguente vigilanza sulla stabilità delle opere d'arte, muri di sostegno e di controripa, delle scarpate, ecc., sulle deficienze della strada e su quant'altro concerne la continuità e la sicurezza del pubblico transito, nonché ogni relativa responsabilità tanto civile quanto penale.

ART. 11

La durata della presente convenzione è stabilita in anni tre a far data dall'1\1\2006. Essa tuttavia potrà essere disdetta in qualsiasi momento e con effetto immediato a giudizio insindacabile delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora, prima della scadenza, venisse, per disposizioni di legge, trasferita la proprietà della strada ovvero l'onere della sua manutenzione, la Convenzione si intenderà "ipso facto" risolta tra le parti.

Alla scadenza della Convenzione, se la stessa non risulta ancora formalmente rinnovata, la Provincia proseguirà la manutenzione di cui al precedente art. 3 per ulteriori sei mesi, senza necessità di adottare alcun altro provvedimento.

ART. 12

Le spese di qualsiasi genere cui darà luogo la presente convenzione, in aggiunta a quelle di cui al precedente art. 7, saranno a carico del Comune di

ART. 13

Il presente atto viene redatto in carta libera ai sensi dell'art. 16 della Tabella – Allegato B) al D.P.R. 26\10\72 n. 642.

per l'Amministrazione Provinciale di Genova

per il Comune di Casella

**IL DIRETTORE DELL'AREA 12
VIABILITA' E DEMANIO STRADALE**
(Dott.Ing. Pietro Bellina)

IL SINDACO
(Dr. Marco Baffetti)

EP/

Conv.2006.doc

COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 21.11.2006

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'Ufficio TECNICO
F.to Geom. Giovanni A. Morgavi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'Ufficio FINANZIARIO
F.to Rag. Roberto Ballarino

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Carlo Selvini

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L. n. 267 del 18.8.2000.

IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25.11.2006

Il Segretario Generale
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA'
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)

Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.

Casella, 25.11.2006

Visto: **IL SEGRETARIO GENERALE**
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Casella li, 25.11.2006

Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI